

Oggetto: INFORMATIVA n. 03/10 SIC

Data: 02/11/2010

Gentili Clienti,

di seguito troverete alcune informazioni interessanti per rimanere aggiornati sullo stato dell'arte in materia di salute e sicurezza in azienda.

STRESS LAVORO-CORRELATO

Entro e non oltre il 31 dicembre 2010 dovrà essere effettuata presso **tutte le aziende** la valutazione dello stress lavoro-correlato. In attesa di indicazioni operative da parte della Legislatura, le modalità di valutazione seguono i criteri elencati nella Guida Operativa emessa dal Coordinamento Tecnico Interregionale. In particolare:

- ☑ per le **aziende fino a 10 lavoratori** è consigliata una indagine degli indicatori oggettivi del rischio (infortuni, assenze, malattie professionali, ricambi di personale, ecc.), a cui dovranno seguire, in presenza del rischio, interventi di eliminazione o riduzione dello stesso. Eventuali indagini soggettive sui lavoratori potranno essere effettuate dal solo Medico Competente;
- ☑ per le **aziende con più di 10 lavoratori**, a seguito di una indagine oggettiva potranno essere applicati strumenti per l'analisi soggettiva del problema (questionari anonimi a compilazione diretta dei lavoratori) per poter indagare eventuali problematiche specifiche a carico dei gruppi di lavoro. Anche in questo caso, in presenza di rischio, dovranno essere attivati interventi di risoluzione delle singole tematiche.

TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL (MOD OT24)

Anche quest'anno le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare, entro il **31 gennaio 2010**, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL attraverso la compilazione di apposito Modulo OT24 (disponibile sul sito dell'INAIL <http://www.inail.it>)

Valori importanti per la richiesta sono:

- ☑ gli interventi svolti nell'ambito di accordi tra INAIL e Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità;
- ☑ l'implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza;
- ☑ la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- ☑ la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

INCENTIVI PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN SICUREZZA

Stanziati 60 milioni di euro per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori: saranno finanziate le imprese che investono nel miglioramento, nella formazione e nella sperimentazione di soluzioni innovative. L'importo sarà ripartito in budget regionali e la ripartizione sarà effettuata in funzione del numero di addetti e dell'andamento infortunistico regionale.

Destinatari del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla CCIAA.

Le risorse saranno disponibili per progetti di:

- ☑ investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- ☑ formazione;
- ☑ sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati alla responsabilità sociale delle imprese.

Dopo la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, gli interessati potranno accedere tramite il sito internet dell'INAIL – Punto Cliente – ai singoli bandi regionali dove inserire dati anagrafici dell'impresa e particolari relativi al progetto, che prevedono l'attribuzione di un punteggio in automatico.

AUSILIO S.p.A.

Sede: 40026 Imola (BO) - Via Molino Rosso, 3/3a - Tel. 0542.621430 - Fax 0542.621439 - ausilio-imola@ausilio.it
Divisione Mediservice: 47100 Forlì (FC) – Via Costanzo II, 11 – Tel. 0543.473531 – Fax 0543.474084 mediservice@ausilio.it P.IVA 01632671200 – Cap. Soc. euro 274.700,00 – C.F. e Reg. Impr. Bologna n°01632671200 – R.E.A. n°355338 – www.ausilio.it

PREVENZIONE INCENDI – SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE

A cura del Titolare e in applicazione a quanto previsto dal D.M. 3.11.2004 si dovrà procedere **entro e non oltre il 16 febbraio 2011** (6 anni dall'entrata in vigore del presente decreto) alla sostituzione di tutti i **maniglioni antipanico non marcati CE** collocati su porte lungo le vie di esodo e obbligatori secondo la normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

STRALCIO SENTENZE DI CASSAZIONE DI INTERESSE PER LE AZIENDE

La Cassazione sull'obbligo di controllo dei DATORI DI LAVORO sui lavoratori. Nessuna tolleranza davanti a ripetuti comportamenti in violazione delle norme di sicurezza. Non bastano semplici richiami ma occorrono interventi disciplinari.

Nella Sentenza di Cassazione n. 1512 del 14/01/2010 la Corte ha ritenuto il legale rappresentante di una società responsabile del delitto di lesioni colpose gravi in danno a una lavoratrice dipendente, a seguito di un infortunio della stessa derivante da un comportamento scorretto presso il macchinario dell'operatrice (il giorno dell'infortunio la lavoratrice aveva utilizzato un diverso mezzo di accesso alla macchina in blocco, rispetto al passaggio predisposto e dotato di adeguate protezioni).

La Corte ha espresso il proprio giudizio riconoscendo nel Datore di Lavoro una sostanziale tolleranza delle ripetute trasgressioni, ad opera della lavoratrice, delle regole di precauzione a lei impartite per evitare il verificarsi di infortuni.

Infatti, davanti ad un comportamento scorretto del lavoratore, ripetuto ed in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è ammesso da parte del datore di lavoro un atteggiamento di tolleranza nei suoi confronti ma in tali casi questi deve esercitare il massimo rigore ed il suo intervento non deve limitarsi a semplici richiami ma deve tradursi, se necessario, in interventi sanzionatori e disciplinari.

Le responsabilità nel caso di noleggio di macchine con conducente. L'individuazione delle responsabilità nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore alla guida di una macchina operatrice concessa con nolo a caldo (Sentenza n. 1514 del 14/01/2010)

In questa circostanza la Corte di Cassazione penale ha avuto modo di esprimersi in merito alla individuazione delle responsabilità per un infortunio occorso ad un lavoratore durante una prestazione di nolo a caldo (folgorazione di un lavoratore mentre operava su una pompa autocarrata presa a noleggio ed utilizzata per la posa del calcestruzzo, pompa venuta in contatto di una linea elettrica sovrastante il mezzo e posta ad una distanza risultata non regolare). L'accaduto, essendo stata considerata l'esecuzione del nolo a caldo una attività di impresa, è stato addebitato dalla suprema Corte al responsabile legale della società che ha provveduto a noleggiare il mezzo in quanto non ha effettuata una valutazione dei rischi corsi dal lavoratore e non aveva informato e formato l'operatore, alla cui erronea manovra è stato ricollegato l'evento infortunistico.

In particolare, la Sez. IV della Corte di Cassazione ha sostenuto che *“Poiché la stipulazione e l'esecuzione di questo contratto rientrava nella normale attività d'impresa concedente incombeva comunque sul legale rappresentante della società - fosse o meno a conoscenza del singolo contratto - un obbligo di formazione e informazione del dipendente cui era affidata la guida e la manovra del veicolo così come incombeva su di lui, ove non avesse inteso provvedere personalmente di volta in volta, disporre in generale perché tutte le attività dell'impresa venissero svolte in sicurezza”*.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

- Resp. Divisione igiene e sicurezza Lara Lasi (lasl@ausilio.it)
- Progetto informativa Stefano Cantarelli (s.cantarelli@ausilio.it)

AUSILIO S.p.A.

Sede: 40026 Imola (BO) - Via Molino Rosso, 3/3a - Tel. 0542.621430 - Fax 0542.621439 - ausilio-imola@ausilio.it
Divisione Mediservice: 47100 Forlì (FC) – Via Costanzo II, 11 – Tel. 0543.473531 – Fax 0543.474084 mediservice@ausilio.it P.IVA 01632671200 – Cap. Soc. euro 274.700,00 – C.F. e Reg. Impr. Bologna n°01632671200 – R.E.A. n°355338 – www.ausilio.it